

WIJ WILLEM ALEXANDER,
BIJ DE GRATIE GODS,
KONING DER NEDERLANDEN,
PRINS VAN ORANJE-NASSAU,
ENZ. ENZ. ENZ.

IO WILLEM ALEXANDER,
PER GRAZIA DI DIO,
RE DEI PAESI BASSI,
PRINCIPE DI ORANGE-NASSAU,
ECC., ECC., ECC.,

WIJ WILLEM ALEXANDER,
BIJ DE GRATIE GODS,
KONING DER NEDERLANDEN,
PRINS VAN ORANJE-NASSAU,
ENZ. ENZ. ENZ.

Decreto del

recante modifica del decreto legge sui prodotti in materia di carne, carne macinata e prodotti a base di carne, del decreto legge sui prodotti in materia di prodotti lattiero-caseari e del decreto legge sui prodotti in materia di sanzioni amministrative, in relazione alle modifiche della legislazione europea e ad alcuni adeguamenti tecnici

Su raccomandazione del segretario di Stato per la Salute pubblica, il benessere e lo sport del inserire la data della proposta, riferimento inserire il riferimento della proposta;

Visti:

- il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 2000);
- il regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione, del 25 agosto 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (GU L 216 del 2000);
- il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 2004);
- il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 2013);
- gli articoli 4, 5, 6, 8, paragrafo 1, 13, 13 bis, 14 e 32 ter della legge sui prodotti (Warenwet);

Sentita la divisione consultiva del Consiglio di Stato (parere del Inserire la data del parere del Consiglio di Stato, n. inserire il numero del parere del Consiglio di Stato);

Vista l'ulteriore relazione del segretario di Stato per la Salute, il benessere e lo sport del (inserire la data dell'ulteriore relazione, inserire il riferimento dell'ulteriore relazione);

ho approvato e decreto con il presente atto quanto segue:

Articolo I

Il decreto legge sui prodotti in materia di carne, carne macinata e prodotti a base di carne (Warenwetbesluit Vlees, gehakt en vleesproducten) è modificato come segue:

A

L'articolo 2 ora recita come segue:

Articolo 2

1. Sono vietati la preparazione, il trattamento, la trasformazione, l'imballaggio, l'immagazzinaggio, il trasporto o la commercializzazione di carne, carne di cinghiale, carne separata meccanicamente, preparazioni di carni, carne macinata e prodotti a base di carne in modo diverso da quanto in conformità alle norme stabilite nel presente decreto o ai sensi dello stesso.
2. È vietata la commercializzazione di merci diverse da quelle alle quali sono riservate le indicazioni e le citazioni precisate nel presente decreto, avvalendosi di tali indicazioni e citazioni.
3. È vietato l'agire in contravvenzione agli articoli 11, 13, paragrafi 1, 2 e 5, 14, 15 e 15 bis del regolamento (CE) n. 1760/2000 e agli articoli 1, 2, paragrafo 2, 4, paragrafi 1 e 2, 5 bis, paragrafo 1, 5 ter, 5 quater, paragrafi 1 e 2, e 7, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1825/2000.

B

All'articolo 14, i termini «articolo 20 del regolamento (CE) n. 1760/2000» sono sostituiti dai termini «articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 1760/2000».

Articolo II

Il decreto legge sui prodotti in materia di prodotti lattiero-caseari (Warenwetbesluit Zuivel) è modificato come segue:

A

L'articolo 1 ora recita come segue:

Articolo 1

Nel presente decreto si applicano i seguenti termini e definizioni:

- *per standard del formaggio* s'intende lo standard internazionale del formaggio redatto nel contesto del «FAO/WHO Code of Principles concerning Milk and Milk Products» (Codice dei principi della FAO/OMS relativi al latte e ai prodotti del latte);
- *per latte* s'intende il latte di cui all'allegato VII, parte III, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- *per latte destinato alla preparazione di prodotti a base di latte* s'intende
 - 1°. il latte crudo destinato alla trasformazione;
 - 2°. il latte liquido o congelato ottenuto dal latte crudo, che sia stato sottoposto o meno a un trattamento fisico consentito, quale il trattamento termico o la termizzazione, e che ne sia stata modificata o meno la composizione, a condizione che tale modifica sia limitata all'aggiunta o all'estrazione di costituenti naturali del latte;
- *per microorganismi di coltura dello yogurt* s'intendono i microorganismi delle specie *Lactobacillus delbrueckii* subsp. *bulgaricus* e *Streptococcus thermophilus*;
- *per prodotti a base di latte* s'intendono i prodotti lattiero-caseari e i prodotti lattiero-caseari compositi;
- *per latte crudo* s'intende il latte crudo di cui all'allegato VII, parte IV, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

- *per direttiva 79/1067/CEE* s'intende la prima direttiva 79/1067/CEE della Commissione, del 13 novembre 1979, recante fissazione di metodi comunitari per l'analisi di taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (GU L 327 del 1979);
- *per direttiva 85/503/CEE* s'intende la prima direttiva 85/503/CEE della Commissione, del 25 ottobre 1985, relativa ai metodi d'analisi per le caseine ed i caseinati alimentari (GU L 308 del 1985);
- *per direttiva 2001/114/CE* s'intende la direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (GU L 15 del 2002);
- *per direttiva (UE) 2015/2203* s'intende la direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio (GU L 314 del 2015);
- *per prodotto lattiero-caseario composito* s'intende un prodotto nel quale nessun singolo elemento prende il posto di un costituente del latte oppure è aggiunto a tal fine e nel quale il latte oppure un prodotto lattiero-caseario è un costituente essenziale o per la sua quantità o in quanto il suo effetto è caratteristico del prodotto.
- *per termizzazione* s'intende il riscaldamento del latte crudo a una temperatura compresa tra 57°C e 68°C di modo che il latte continui a reagire positivamente al test della fosfatasi dopo tale trattamento;
- *per regolamento (CE) n. 1332/2008* s'intende il regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 2008);
- *per regolamento (CE) n. 1333/2008* s'intende il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 2008);
- *per regolamento (UE) n. 1308/2013* s'intende il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 2013);
- *per regolamento (UE) n. 2024/1143* s'intende il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L 2024/1143);
- *per trattamento termico* s'intende qualsiasi trattamento a mezzo di riscaldamento che, immediatamente dopo la sua applicazione, porti a una reazione negativa al test della fosfatasi;
- *per prodotto lattiero-caseario* s'intende un prodotto lattiero-caseario di cui all'allegato VII, parte III, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

B

L'articolo 2 ora recita come segue:

Articolo 2

1. È vietato l'agire in violazione dei requisiti stabiliti all'articolo 78, paragrafi da 2 a 5, e all'allegato VII, parti III e IV, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o ai sensi degli stessi nella misura in cui si riferiscono al latte e ai prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano.
2. Sono vietati la preparazione, il trattamento, la trasformazione, l'imballaggio, l'immagazzinaggio, il trasporto, la commercializzazione o l'utilizzo di prodotti

- alimentari e di bevande in modo diverso da quanto in conformità alle norme stabilite nel presente decreto o ai sensi dello stesso.
3. È vietata la commercializzazione di merci diverse da quelle alle quali sono riservate le indicazioni precisate nel presente decreto o ai sensi dello stesso, avvalendosi di tali indicazioni o di qualsiasi indicazione che somigli a esse.

C

Al titolo della sezione 3, i termini «direttive della CEE» sono sostituiti dai termini «direttive dell'UE»

D

L'articolo 4 ora recita come segue:

Articolo 4

Il nostro ministro stabilirà ulteriori norme sul recepimento della:

- a. direttiva 2001/114/CE e della
- b. direttiva (UE) 2015/2203.

E

Al titolo della sezione 4 i termini «e formaggio a pasta pressata» sono soppressi.

F

L'articolo 5 è modificato come segue:

1. Il numero «1.» è inserito prima del testo.
2. Al paragrafo 1 (nuovo), frase introduttiva, i termini «formaggio di capra e formaggio di pecora» sono soppressi.
3. È aggiunto un paragrafo che recita:
 2. Il caglio di cui al paragrafo 1 rispetta i requisiti del regolamento (CE) n. 1332/2008.

G

Ai titoli delle sezioni 5 e 6 del testo neerlandese, il termine «produkten» (prodotti) è sostituito in ciascun caso dal termine «producten».

H

Agli articoli 7, frase introduttiva, 8, paragrafo 1, frase introduttiva, e 16 del testo neerlandese, il termine «zuivelproduct» (prodotto lattiero-caseario) è sostituito in ciascun caso dal termine «zuivelproduct».

I

Agli articoli 7, frase introduttiva, 8, paragrafo 1, frase introduttiva, 9, paragrafo 1, 14, 15 e 16, ciascuna ricorrenza dei termini «latte vaccino» è sostituita dal termine «latte».

J

L'articolo 8, paragrafo 4, è eliminato

K

L'articolo 9, paragrafo 2, ora recita come segue:

2. Fermi restando le denominazioni di cui agli articoli da 2.28 a 2.30 delle regolamentazioni sui prodotti di origine animale (Regeling dierlijke producten) e i regimi di qualità registrati a norma del regolamento (UE) 2024/1143, può essere utilizzata per il

formaggio una delle denominazioni di cui all'allegato, a condizione che la natura e la composizione del prodotto rispettino lo standard del formaggio di pertinenza.

L

I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 10, unitamente alla denominazione «1.» prima del paragrafo 1, sono soppressi.

M

L'articolo 11 è soppresso.

N

L'articolo 12 è modificato come segue:

1. Il paragrafo 1 ora recita come segue:
 1. Il formaggio in forma standard di cui all'articolo 9, il quale è sotto forma sfusa e presente in un negozio oppure in qualsiasi altro punto di vendita accessibile al pubblico, reca la denominazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del decreto legge sui prodotti in materia di informazioni sugli alimenti (Warenwetbesluit informatie levensmiddelen) e un'indicazione del tenore di grassi della materia secca.
2. Ai paragrafi 2 e 3, ciascuna ricorrenza del termine «indicazione» è sostituita dal termine «nome» e ciascuna ricorrenza del termine «citazione» è sostituita dal termine «citazioni».

O

L'articolo 12 bis ora recita come segue:

Articolo 12 bis

La crosta dei formaggi di cui all'articolo 9 può essere coperta soltanto dai rivestimenti designati a mezzo di ordinanza ministeriale alle condizioni stabilite in tale ordinanza.

P

All'articolo 13, il paragrafo 2 è soppresso e il paragrafo 3 è rinumerato come paragrafo 2.

Q

L'articolo 14 del testo neerlandese è modificato come segue:

1. i termini «samengestelde zuivelprodukt» (prodotto lattiero-caseario composito) sono sostituiti dai termini «samengestelde zuivelproduct».
2. Al paragrafo 2, lettera a), del testo neerlandese il termine «graanprodukten» (prodotti a base di cereali) è sostituito dal termine «graanproducten».

R

All'articolo 15 del testo neerlandese i termini «samengestelde vloeibare zuivelprodukt» (prodotto lattiero-caseario composito liquido) sono sostituiti dai termini «samengestelde vloeibare zuivelproduct».

S

All'articolo 17 del testo neerlandese l'ortografia del termine «produkt» (prodotto) è sostituita dall'ortografia «product».

T

L'articolo 18 è modificato come segue:

1. Al paragrafo 2 del testo neerlandese l'ortografia dei termini «Richtlijn 79/1067/EEC» (direttiva 79/1067/CEE) è modificata nell'ortografia «richtlijn 79/1067/EEC».
2. Al paragrafo 3 del testo neerlandese l'ortografia dei termini «Richtlijn 85/503/EEC» (direttiva 85/503/CEE) è modificata nell'ortografia «richtlijn 85/503/EEC».
3. Al paragrafo 5 i termini «d'intesa con il nostro ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione» sono soppressi.

U

L'articolo 20 ora recita come segue:

Articolo 20

Successivamente all'entrata in vigore del decreto del XXX recante modifica del decreto legge sui prodotti in materia di carne, carne macinata e prodotti a base di carne, del decreto legge sui prodotti in materia di prodotti lattiero-caseari e del decreto legge sui prodotti in materia di sanzioni amministrative, in relazione alle modifiche della legislazione europea e ad alcuni adeguamenti tecnici (Bollettino delle leggi e dei decreti XXX), le regolamentazioni-legge sui prodotti in materia di latte disidratato del 2003 e le regolamentazioni-legge sui prodotti in materia di caseina e caseinati del 2016 si basano anche rispettivamente sull'articolo 4, lettera a), e sull'articolo 4, lettera b), di tale decreto.

V

L'allegato ora recita come segue:

Allegato - Elenco delle denominazioni autorizzate di formaggi che rispettano lo standard del formaggio di pertinenza del Codex Alimentarius (codice alimentare)

Il presente allegato è associato all'articolo 9, paragrafo 2.

Mozzarella
Cheddar
Edam
Gouda
Samsø
Emmental
Tilsiter
Saint-Paulin
Provolone
Cottage Cheese (Fiocchi di latte)
Coulommiers
Cream Cheese (Crema di formaggio)
Camembert
Brie
Extra Hard Grating Cheese (Formaggio a pasta extra-dura da grattugia)

Articolo III

L'allegato del decreto legge sui prodotti in materia di sanzioni amministrative (Warenwetbesluit bestuurlijke boeten) è modificato con il presente atto come segue:

1. La sezione C-16 ora recita come segue:

<i>C-16 Decreto legge sui prodotti in materia di carne, carne macinata e prodotti a base</i>
--

<i>di carne</i>				
C-16.1	Articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 3	525,00 EUR	1.050,00 EUR	X
C-16.2	Articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 3 bis	525,00 EUR	1.050,00 EUR	X
C-16.3	Articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 3 ter	525,00 EUR	1.050,00 EUR	X
C-16.4	Articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1	525,00 EUR	1.050,00 EUR	X
C-16.5	Articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 1	525,00 EUR	1.050,00 EUR	X
C-16.6	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 6	525,00 EUR	1.050,00 EUR	X
C-16.7	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 7	525,00 EUR	1.050,00 EUR	X
C-16.8	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 8	525,00 EUR	1.050,00 EUR	X
C-16.9	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 9	525,00 EUR	1.050,00 EUR	X
C-16.10	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 10	525,00 EUR	1.050,00 EUR	X
C-16.11	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 12	525,00 EUR	1.050,00 EUR	X
C-16.12	Articolo 2, paragrafo 3	525,00 EUR	1050,00 EUR	X

2. La sezione C-17 ora recita come segue:

<i>C-17 decreto legge sui prodotti in materia di prodotti lattiero-caseari</i>				
C-17.1	Articolo 2, paragrafo 1	525,00 EUR	1.050,00 EUR	
C-17.2	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 1	525,00 EUR	1.050,00 EUR	
C-17.3	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 2	525,00 EUR	1.050,00 EUR	
C-17.4	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 7	525,00 EUR	1.050,00 EUR	
C-17.5	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1	525,00 EUR	1.050,00 EUR	
C-17.6	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 2	525,00 EUR	1.050,00 EUR	
C-17.7	Articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 3	525,00 EUR	1.050,00 EUR	
C-17.8	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1	525,00 EUR	1.050,00 EUR	
C-17.9	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 2	525,00 EUR	1.050,00 EUR	
C-17.10	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 10	525,00 EUR	1.050,00 EUR	
C-17.11	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1	525,00 EUR	1.050,00 EUR	
C-17.12	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 2	525,00 EUR	1.050,00 EUR	
C-17.13	Articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 3	525,00 EUR	1.050,00 EUR	
C-17.14	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 12 bis	525,00 EUR	1.050,00 EUR	
C-17.15	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1	525,00 EUR	1.050,00 EUR	
C-17.16	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2	525,00 EUR	1.050,00 EUR	
C-17.17	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con	525,00 EUR	1.050,00 EUR	

	l'articolo 14, paragrafo 1				
C-17.18	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 2		525,00 EUR	1.050,00 EUR	
C-17.19	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 15		525,00 EUR	1.050,00 EUR	
C-17.20	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 16, paragrafo 1		525,00 EUR	1.050,00 EUR	
C-17.21	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 16, paragrafo 2		525,00 EUR	1.050,00 EUR	
C-17.22	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 17		525,00 EUR	1.505,00 EUR	
C-17.23	Articolo 2, paragrafo 3		525,00 EUR	1.050,00 EUR	
C-17.24	<i>Decreto legge sui prodotti in materia di prodotti lattiero-caseari</i>	<i>Regolamentazioni-legge sui prodotti in materia di latte disidratato del 2003 (Warenwetregeling gedehydrateerde melk)</i>			
C-17.24.1	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'	articolo 3, lettera a)	525,00 EUR	1.050,00 EUR	
C-17.24.2	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'	articolo 3, lettera b)	525,00 EUR	1.050,00 EUR	
C-17.24.3	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'	articolo 3, lettera c)	525,00 EUR	1.050,00 EUR	
C-17.24.4	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'	articolo 3 bis, lettera a)	525,00 EUR	1.050,00 EUR	
C-17.24.5	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'	articolo 3 bis, lettera b)	525,00 EUR	1.050,00 EUR	
C-17.24.6	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'	articolo 3 bis, lettera c)	525,00 EUR	1.050,00 EUR	
C-17.24.7	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'	articolo 4, lettera a)	525,00 EUR	1.050,00 EUR	
C-17.24.8	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'	articolo 4, lettera b)	525,00 EUR	1.050,00 EUR	
C-17.24.9	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'	articolo 4, lettera c)	525,00 EUR	1.050,00 EUR	
C-17.24.10	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'	articolo 5	525,00 EUR	1.050,00 EUR	
C-17.24.11	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato	articolo 6, paragrafo 1	525,00 EUR	1.050,00 EUR	

	disposto con l'				
C-17.24.12	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'	articolo 7	525,00 EUR	1.050,00 EUR	
C-17.24.13	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'	articolo 8	525,00 EUR	1.050,00 EUR	
C-17.24.14	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'	articolo 9	525,00 EUR	1.050,00 EUR	
C-17.24.15	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'	articolo 10, paragrafo 1	525,00 EUR	1.050,00 EUR	
C-17.24.16	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'	articolo 11	525,00 EUR	1.050,00 EUR	
C-17.24.17	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'	articolo 12	525,00 EUR	1.050,00 EUR	
C-17.24.18	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'	articolo 13, paragrafo 1	525,00 EUR	1.050,00 EUR	
C-17.24.19	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'	articolo 14	525,00 EUR	1.050,00 EUR	
C-17.24.20	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'	articolo 15, paragrafo 1, lettera a)	525,00 EUR	1.050,00 EUR	
C-17.24.21	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'	articolo 15, paragrafo 1, lettera b)	525,00 EUR	1.050,00 EUR	
C-17.24.22	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'	articolo 16, lettera a)	525,00 EUR	1.050,00 EUR	
C-17.24.23	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'	articolo 16, lettera b)	525,00 EUR	1.050,00 EUR	
C-17.25	<i>Decreto legge sui prodotti in materia di prodotti lattiero-caseari</i>	<i>Regolamentazioni-legge sui prodotti in materia di caseina e caseinati del 2016 (Warenwetregeling caseïne en caseïnaten)</i>			
C-17.25.1	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'	articolo 2, paragrafo 1	525,00 EUR	1.050,00 EUR	X
C-17.25.2	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato	articolo 2, paragrafo 2	525,00 EUR	1.050,00 EUR	X

	disposto con l'				
C-17.25.3	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'	articolo 2, paragrafo 3	525,00 EUR	1.050,00 EUR	X
C-17.25.4	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'	articolo 3	525,00 EUR	1.050,00 EUR	X
C-17.25.5	Articolo 2, paragrafo 3, in combinato disposto con l'	articolo 2, paragrafo 1	525,00 EUR	1.050,00 EUR	X
C-17.25.6	Articolo 2, paragrafo 3, in combinato disposto con l'	articolo 2, paragrafo 2	525,00 EUR	1.050,00 EUR	X
C-17.25.7	Articolo 2, paragrafo 3, in combinato disposto con l'	articolo 2, paragrafo 3	525,00 EUR	1.050,00 EUR	X
C-17.25.8	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'	articolo 4, paragrafo 1	525,00 EUR	1.050,00 EUR	X
C-17.25.9	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'	articolo 2, paragrafo 4	525,00 EUR	1.050,00 EUR	X
C-17.26	<i>Decreto legge sui prodotti in materia di prodotti lattiero-caseari</i>	<i>Regolamentazioni-legge sui prodotti in materia di rivestimenti per la crosta dei formaggi (Warenwetregeling Kaaskorstbedekkingsmiddelen)</i>			
C-17.26.1	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'	articolo 1, paragrafo 1	525,00 EUR	1.050,00 EUR	X
C-17.26.2	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'	articolo 1, paragrafo 2	525,00 EUR	1.050,00 EUR	X
C-17.26.3	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'	articolo 1, paragrafo 3	525,00 EUR	1.050,00 EUR	X
C-17.26.4	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'	articolo 2, paragrafo 1	525,00 EUR	1.050,00 EUR	X
C-17.26.5	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'	articolo 1, paragrafo 5	525,00 EUR	1.050,00 EUR	X
C-17.26.6	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'	articolo 2, paragrafo 1	525,00 EUR	1.050,00 EUR	X
C-17.26.7	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato	articolo 2, paragrafo 2	525,00 EUR	1.050,00 EUR	X

	disposto con l'				
C-17.26.8	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'	articolo 2, paragrafo 3	525,00 EUR	1.050,00 EUR	X
C-17.26.9	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'	articolo 2 bis, paragrafo 1	525,00 EUR	1.050,00 EUR	X
C-17.26.10	Articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l'	articolo 2 bis, paragrafo 2	525,00 EUR	1.050,00 EUR	X

Articolo IV

Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2025.

Con il presente atto ordino che il presente decreto e le relative note esplicative siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

Il segretario di Stato per la Salute,
il benessere e lo sport